



Provincia di Padova

0028178/2010 - 18/02/2010
- Provincia di Padova



Decreto n. **51/VIA/20100**
Ditta n. 26175

Prot. Gen. N.

Sede Centrale: P.zza Antenore, 3 – 35121 Padova
Settore Ambiente: P.zza Bardella, 2 – 35131 Padova

tel. 049/8201111
tel. 049/8201811

Oggetto: Ditta: **PLASTOTECNICA S.p.A.** - Progetto di “Impianto di recupero (R13, R3) di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Bagnoli di Sopra (PD)”
Sede dell'impianto: Viale dell'Industria 5^a Strada, 2/I 35023 BAGNOLI DI SOPRA PD
Procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
REVOCA E SOSTITUZIONE DECRETO N. 40/VIA/2009 DEL 10/09/2009

Ditta: **PLASTOTECNICA S.p.A.**
Sede legale: Viale dell'Industria 5^a Strada 2/I
35023 BAGNOLI DI SOPRA PD
P. IVA 03771490285

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE

RICHIAMATI:

il D.Lgs. 152/06 come modificato dal D. Lgs. 4/2008 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 recante norme in materia ambientale”;
la DGRV n. 308 del 10/02/2009;
la DGRV n. 327 del 17/02/2009.

PRESO ATTO

che in data 09/06/2009 Prot. n. 96616 la ditta PLASTOTECNICA S.p.A. ha presentato domanda di Verifica di Assoggettabilità, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per un progetto di “Impianto di recupero (R13, R3) di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Bagnoli di Sopra”. Contestualmente alla domanda è stato depositato il progetto ed il relativo studio preliminare ambientale;

che l'ufficio V.I.A. della Provincia con nota Prot. n. 101442 del 17/06/2009 ha inviato l'avviso di avvio di procedimento ai sensi dell'art. 8 legge 241/90;

RILEVATO che:

- la ditta ha provveduto a far pubblicare l'avviso di avvenuto deposito del progetto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 50 del 19/06/2009 e a far esporre all'albo pretorio del Comune di Bagnoli di Sopra, dal 11/06/2009 al 26/06/2009, la comunicazione di deposito del progetto;
- con attestazione del 05/05/2009 la ditta ha eseguito il pagamento degli oneri istruttori ai sensi dell'art 4 della L.R. 10/99 e della successiva DGRV n. 1843 del 19/07/2005;



Provincia di Padova

CONSIDERATO che:

- l'intervento rientra nella tipologia individuata dal D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. all'allegato IV, punto 7, lett. z.b "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D.Lgs 152/06";
- con nota Prot. n. 118264 del 20/07/2009 la ditta PLASTOTECNICA S.p.A. ha trasmesso informazioni integrative allo studio preliminare ambientale;
- il progetto è stato presentato nella seduta della Commissione Provinciale VIA del 15/07/2009, e poi esaminato dalla sottocommissione nominata per l'istruttoria della pratica;
- nei tempi previsti dalla norma non sono pervenute osservazioni;

CONSIDERATO che, dalla documentazione presentata, risulta:

- La società PLASTOTECNICA S.p.A. opera nel settore della produzione e stampa di film in polietilene per l'imballaggio. I prodotti PLASTOTECNICA vengono utilizzati in quasi tutte le applicazioni dell'imballaggio secondario e terziario dove si utilizzano film in polietilene.
- La ditta è autorizzata con Autorizzazione Integrata Ambientale provvisoria n. 19 del 04/09/2007 della Regione del Veneto.
- In aggiunta alla attività principale, la Ditta opera presso il sito anche la rigenerazione di materiali costituiti da prodotti finiti non conformi o fuori specifica, cioè materiale che, pur avendo le stesse caratteristiche chimico-fisiche dei prodotti venduti ai clienti, ne differisce nell'aspetto: es. teste e code dei lotti di estrusione che non presentano gli spessori o le larghezze desiderati, o che presentano buchi e tagli. Gli impianti di rigenerazione trasformano il rifiuto in granulo plastico, pronto per essere utilizzato come materia prima per la produzione di materie plastiche.
- Per avere la possibilità di ricevere scarti di materiale plastico da società terze e relativi ai soli materiali prodotti dalla ditta, l'azienda deve dotarsi di autorizzazioni al recupero di rifiuti non pericolosi, identificati dalle tipologie 6.1 e 6.2 del D.M. 05.02.1998 e successive modifiche ed integrazioni.
- La capacità produttiva dell'impianto di rigenerazione è pari a circa 42 t/g (su 24 ore di esercizio) anche se mediamente si lavorano circa 35 t/g per un totale di circa 14280 t/anno. La suddivisione della potenzialità dell'impianto tra le due differenti tipologie di rifiuti ritirate è pari circa al 70% per i rifiuti plastici derivanti dalla tipologia 6.2 (circa 10000 t/anno) e il 30% derivante dalla tipologia 6.1 (circa 4280 t/anno).
- L'attività di recupero determina complessivamente una riduzione della produzione di rifiuti utilizzando impiantistica analoga a quella già utilizzata nella esistente linea di rigenerazione degli scarti;

CONSIDERATO che la Commissione Provinciale V.I.A. nella seduta del 10/09/2009 (argomento n° 1 dell'O.d.G.), ha esaminato le caratteristiche, la tipologia e l'entità dell'attività pervenendo alla conclusione che la stessa non possa avere possibili effetti negativi apprezzabili sull'ambiente;

PRESO ATTO che la Commissione Provinciale V.I.A. nella seduta del 10/09/2009 (argomento n. 1 dell'O.d.G.) all'unanimità dei presenti, ha ritenuto di dover escludere il progetto dalla procedura di V.I.A., di cui all'art. 20 punto 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, impartendo le seguenti prescrizioni:



Provincia di Padova

- La ditta PLASTOTECNICA S.p.A. nell'impianto di recupero (R13, R3) di rifiuti speciali non pericolosi, oggetto della presente valutazione, potrà trattare solamente gli scarti di materiale plastico derivanti dal ciclo produttivo dell'azienda, e provenienti da società terze clienti che conferiscano esclusivamente gli scarti dei medesimi materiali forniti dalla ditta stessa;
- Dovrà essere realizzata la tettoia fissa di circa 700 mq, descritta nello Studio Preliminare Ambientale ed evidenziata nell'elaborato grafico tavola 1 – Lay-out impianto recupero rifiuti – del 29/04/2009, che andrà a coprire l'area destinata alla messa in riserva (R13) dei rifiuti di materiale plastico;

DATO ATTO che il procedimento di Verifica di assoggettabilità si è concluso con il decreto n.40/VIA/09 del 10/09/2009 di esclusione alla Procedura di VIA, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con le seguenti prescrizioni:

1. La ditta PLASTOTECNICA S.p.A. nell'impianto di recupero (R13, R3) di rifiuti speciali non pericolosi, oggetto della presente valutazione, potrà trattare solamente gli scarti di materiale plastico derivanti dal ciclo produttivo dell'azienda, e provenienti da società terze clienti che conferiscano esclusivamente gli scarti dei medesimi materiali forniti dalla ditta stessa;
2. Dovrà essere realizzata la tettoia fissa di circa 700 mq, descritta nello Studio Preliminare Ambientale ed evidenziata nell'elaborato grafico tavola 1 – Lay-out impianto recupero rifiuti – del 29/04/2009, che andrà a coprire l'area destinata alla messa in riserva (R13) dei rifiuti di materiale plastico.

RILEVATO CHE con nota prot. n. 196086 del 15/12/2009 la Ditta ha richiesto una modifica della prescrizione di cui al punto 1) eliminando l'ultimo periodo: "*che conferiscano esclusivamente gli scarti dei medesimi materiali forniti dalla ditta stessa*". Tale richiesta è motivata dalla asserita impossibilità tecnica di separare presso terzi gli scarti di materiali prodotti da Plastotecnica spa piuttosto che prodotti da diversi fornitori, trattandosi di materiale merceologicamente identico.

RILEVATO che in data 12 febbraio 2010 la Commissione VIA, come risulta dal verbale n. 4/5 prot. Prov. n. 27410 del 17/2/2010, ha valutato la richiesta presentata con prot. 196086 del 15/12/2009 e ritenuto che sia da considerare non sostanziale in quanto non comporta modifica progettuale, gestionale, di potenzialità determinando di fatto una invarianza degli impatti già valutati e relative mitigazioni ma prevede piuttosto una più ampia individuazione dei rifiuti oggetto di recupero non tanto per tipologia, che resta invariata, quando per produttore.

PRESO ATTO dell'impossibilità tecnica di separare presso terzi gli scarti di materiali prodotti da Plastotecnica spa piuttosto che prodotti da diversi fornitori, trattandosi di materiale merceologicamente identico.

RITENUTO per quanto espresso in premessa di accogliere la richiesta di modifica della Ditta, formulata in modo da garantire la piena coincidenza merceologica del materiale oggetto di recupero ;



Provincia di Padova

DECRETA

1. l'esclusione dalla procedura di V.I.A. di cui all'art. 20 punto 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. del progetto presentato dalla ditta PLASTOTECNICA S.p.A., così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica riferita a una quantità di rifiuti complessiva di 14280 t/anno pari a una capacità massima giornaliera di 42 t/g;
2. l'esclusione di cui al punto 1 è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) la ditta PLASTOTECNICA S.p.A. nell'impianto di recupero (R13, R3) di rifiuti speciali non pericolosi oggetto della presente valutazione, potrà trattare solamente gli scarti di materiale plastico derivanti dal ciclo produttivo dell'azienda, e provenienti da società terze clienti che conferiscano gli scarti dei medesimi materiali forniti dalla ditta stessa, ovvero scarti derivanti da materie prime non fornite dalla Plastotecnica spa purché con caratteristiche merceologiche identiche a quelle di PLASTOTECNICA e reperibili esclusivamente presso ditte clienti della società stessa. In qualsiasi caso le quantità di rifiuti reperite presso soggetti diversi dalla Ditta stessa non dovranno superare il limite del 30% delle quantità complessivamente autorizzate.
 - b) Dovrà essere realizzata la tettoia fissa di circa 700 mq, descritta nello Studio Preliminare Ambientale ed evidenziata nell'elaborato grafico tavola 1 - Lay-out impianto recupero rifiuti - del 29/04/2009, che andrà a coprire l'area destinata alla messa in riserva (R13) dei rifiuti di materiale plastico;
3. la presente esclusione non esenta dall'ottenimento delle autorizzazioni/concessioni per la realizzazione/gestione dell'impianto previste dalla norma, che devono essere acquisite dalla Ditta prima dell'inizio dei lavori descritti in premessa;
4. di notificare il presente provvedimento alla ditta PLASTOTECNICA S.p.A., viale dell'Industria 5^a Strada, 2/I 35023 BAGNOLI DI SOPRA PD;
5. di dare comunicazione del presente provvedimento all'ufficio Provinciale competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;
6. che, avverso il presente provvedimento, è ammesso eventuale ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241 del 07.08.1990, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Si attesta che il presente provvedimento è costituito da n. 4 pagine.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE
Dr. Livio Baracco